

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Co.Co.Co.

Oggi sei maggio duemiladieci, nella residenza del comune intestato.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

T R A

il comune intestato, codice fiscale 80005040714 rappresentato dal Sig. CARLUCCI dr. Domenico, nato a Francavilla Fontana, il 01. febbraio 1968, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di:

Responsabile Settore AA.GG., in relazione alla determinazione n° 148, in data 06.05.2010,

E

il Signor L'ERARIO Carmelo Santo nato a Castelluccio Valmaggiore il 01.11.1958, ivi residente al Vico decimo Umberto I, 4, codice fiscale LRRCLM58S01C202B, ed elettivamente, a tutti gli effetti, presso la segreteria del comune intestato.

P R E M E S S O


1° che nel testo del presente contratto:


- a) il comune di Faeto è riportato con la sola espressione "comune";
- b) il sig. L'ERARIO Carmelo Santo, nato il 1.11.1958 a Castelluccio Valmaggiore è riportato con la espressione "Il convenzionato";

2° che, a seguito della determinazione n. 148 del 06.05.2010,

S I C O N V I E N E

- a) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- b) le parti sono concordi nello stipulare una convenzione di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e del Tuir approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il collaboratore accetta l'incarico di prestazione di collaborazione coordinata e continuativa a favore del comune di Faeto, avente le seguenti caratteristiche e con le seguenti modalità:
 - sarà svolta nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo che dovrà risultare da apposita forma contrattuale scritta;
 - sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del personale del Settore Affari Generali- Servizi sociali;
 - dovrà essere caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati;
 - si fonda su una remunerazione periodica prestabilita, commisurata alla professionalità ed ai risultati conseguiti;
 - dovrà prevedere che il collaboratore, pur svolgendo le proprie prestazioni prevalentemente presso l'Ente, mancando il vincolo della subordinazione, è svincolato dall'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ente, godrà di autonomia in merito alle modalità e al tempo di svolgimento dell'incarico (fermo restando il limite suddetto dei mesi);



- 
- al collaboratore non viene imposto un orario di lavoro, per cui si organizzerà tenendo come semplice riferimento, non vincolante, ed in relazione alla sua attività da svolgere nell'ambito della presente collaborazione ed in autonomia, l'orario di lavoro degli uffici comunali;
 - dovrà prevedere che l'attività del collaboratore deve concorrere a realizzare l'attività del committente non attraverso un rapporto di subordinazione, ma attraverso un coordinamento finalizzato al collegamento dell'attività del collaboratore con quella del Settore;


Art. 1. Oggetto della collaborazione

1. Il collaboratore deve svolgere a favore del comune di Faeto, le seguenti prestazioni:

- a. ~~prestare attività di collaborazione coordinata e continuativa a favore dell'amministrazione comunale in piena autonomia e con libera iniziativa in merito all'organizzazione della propria attività;~~
- b. ~~svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi/risultati:~~
 - attività consulenziale da parte dell'Assistente sociale nell'analisi di problematiche di rilevanza sociale verso persone fragili a causa di particolari condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio-ambientali (anziani, disabili e persone svantaggiate in genere)
 - collaborazione nel settore del servizio civile;

Art. 2. Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo come risulta dalla determinazione n°. 148, in data 06.05.2010.
2. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del personale dell'ufficio culturale.
3. La collaborazione:
 - è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati;
 - si fonda su una remunerazione periodica prestabilita, come più avanti fissata.
4. Il collaboratore, mancando il vincolo della subordinazione, è svincolato dall'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'ufficio, per cui lo stesso gode di autonomia in merito alle modalità e al tempo di svolgimento dell'incarico quantificato in n°. ventiquattro (24) mesi. Al collaboratore non viene imposto un orario di lavoro, per cui il medesimo si organizzerà tenendo come semplice riferimento non vincolante l'orario di lavoro degli Uffici comunali.
5. Il collaboratore, per lo svolgimento del suo lavoro relativo al presente contratto sotto forma di scrittura privata, è funzionalmente collegato alla struttura dell' amministrazione comunale committente e cioè alla struttura base di riferimento, in quanto deve concorrere a realizzare l'attività dell'amministrazione comunale committente, non attraverso un rapporto di subordinazione, ma attraverso un coordinamento finalizzato al collegamento dell'attività della collaborazione con quella dell'ufficio. Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere, individuato nel responsabile dell'ufficio e con gli operatori da questi indicati, al solo fine di permettere e garantire il regolare raggiungimento degli obiettivi/risultati così come previsti dalla presente convenzione, escludendo ogni subordinazione.
6. La collaborazione ha carattere di continuità e non carattere di occasionalità in quanto perdurerà nel tempo di seguito definito e comporterà un impegno costante del collaboratore a favore del Responsabile del Servizio Sociale dell'Ente;





7. Le prestazioni del collaboratore si svolgono prevalentemente presso la sede dell'Ente ufficio servizi sociali del Comune di Faeto ovvero, in casi particolari e se necessario, presso il domicilio fiscale del collaboratore quando la collaborazione può essere ivi resa.
Il collaboratore ha la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze dell'ufficio per giorni 30 su base annui corrispondenti ad una media di giorni 2,5 per mese, anche non consecutivi nel corso della validità del presente contratto.
9. Oltre alla sospensione suddetta, il collaboratore potrà interrompere la collaborazione per un periodo massimo di giorni 24 calendariali annui corrispondenti ad una media di giorni mensili 2, per gravi e giustificati motivi quali malattia, infortunio, gravi necessità familiari, dandone tempestiva comunicazione all'ufficio comunale.
10. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all'amministrazione comunale di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 3. Compenso e Rimborso delle spese di trasferta

1. A favore del collaboratore è concordato un compenso mensile lordo di € 191,67 (centonovantuno, 67), oltre oneri a carico dell'Ente ed il rimborso spese, pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro, per raggiungere la sede comunale dal Comune di residenza e delle spese di trasferta per le attività istituzionali da svolgere al di fuori del territorio comunale di Faeto, autorizzate dal Responsabile dei servizi sociali, tali spese verranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione;
2. Il compenso così corrisposto sarà sottoposto alla ritenuta pari ad un terzo del contributo INPS previsto dall'art. 1, comma 2, DM 281 del 2/5/1996.
3. Il collaboratore conviene che non avrà diritto ad una indennità di fine prestazione indipendentemente dalle cause che potranno determinare la fine della prestazione della collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5. Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha decorrenza dal 10 maggio 2010 e fino al 10 maggio 2012.
2. La prestazione ha la suddetta durata e si escludono proroghe automatiche; le sospensioni di cui al precedente art. 2, commi 8 e 9, devono essere comprese all'interno del periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6. Recesso

1. Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto per inadempienza; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni 30 (trenta).
2. Anche in caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dall'amministrazione comunale e/o al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell'interruzione della collaborazione, il recesso deve essere motivato.
3. Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.
4. La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse nei giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il contratto si intende risolto.
5. Al di fuori dei casi di recesso per inadempienza, le parti convengono di riservarsi la possibilità di poter recedere dal presente rapporto di collaborazione con semplice preavviso di giorni calendariali 30 senza alcun riconoscimento, per entrambi le parti, di indennità di preavviso.

Art. 7. Spese



1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8. Controversie

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Per quanto non contemplato nel presente contratto, ci si rimette alle norme del Codice Civile, di legge, regolamenti e usi locali.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il convenzionato

Dr. *[Handwritten signature]*

Il responsabile del servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico CARLUCCI

[Handwritten signature]

